

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Fatto e Diritto

Con sentenza in data 12.03.2004 il Tribunale di Rimini condannava D.G., quale amministratore unico della ditta Edil Cementisti, alla pena dell'ammenda perchè, legalmente richiesto dall'Ispettorato del lavoro di Rimini di fornire notizie legalmente richieste, non le forniva.

Proponeva ricorso per Cassazione l'imputato denunciando violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della condotta tipica della disposizione penale presumibilmente violata che contempla il fatto di chi ometta di fornire notizie e non anche l'omessa esibizione di documenti richiesti dagli ispettori, la cui facoltà di richiedere documenti è collegata esclusivamente alle indagini di polizia amministrativa previste dal D.P.R. n. 520 del 1955, art. 8.

Chiedeva l'annullamento della sentenza.

Va premesso che, attenendo la richiesta di notizie, ancorchè formulata dall'ispettorato del lavoro come richiesta di documenti, a violazioni alle leggi sili rapporti di lavoro e sulle assicurazioni sociali, la mancata risposta costituisce il reato contestato e non violazione del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, art. 11, perchè, in tal caso, "l'indagine assume valore strumentale rispetto alla necessità di controllo, che il legislatore ha sanzionato penalmente, per la loro maggiore rilevanza sociale e rientra nelle ipotesi di esclusione dalla depenalizzazione di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 34 (Cassazione Sezione 3^a, n. 1365/1994, Saitta, RV. 196494).

Nella specie, il giudice ha accertato la natura degli accertamenti svolti dall'Ispettorato del lavoro presso la ditta de qua ritenendo che l'omessa risposta riguardi violazioni alle norme sopraindicate, sicchè le notizie richieste miravano alla verifica della posizione del titolare della ditta da parte dell'autorità di controllo.

Per la sussistenza del reato, che ha carattere permanente, non occorre che la richiesta di notizie sia data personalmente al legale rappresentante della ditta, sicchè la notifica è regolare quando la richiesta pervenga, come nella specie, alla sede legale perchè, in tal caso, il rappresentante legale è posto in condizione di conoscerla e di ottemperare a quanto richiesto.

Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 18 gennaio 2007.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2007